



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente
Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof.ssa M. Rispoli Farina

nella seduta del 18 aprile 2018, in relazione al ricorso n. 746, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. Il Ricorrente riferisce di aver sottoscritto, in data 10 luglio 2014, azioni emesse dalla banca all'epoca dei fatti controllante l'Intermediario (di seguito "la Banca Capogruppo") e specifica di aver effettuato l'acquisto su sollecitazione dei dipendenti della filiale dell'Intermediario medesimo. Lamenta, a tal riguardo, la natura illiquida dei titoli di cui trattasi, oltre al fatto che "*nell'arco temporale di nemmeno 12 mesi perdevano totalmente valore ...*", e giudica criticamente la condotta posta in essere dall'Intermediario, per essere stata al tempo dell'investimento indubbiamente violativa delle norme poste a tutela del cliente per quanto attiene al puntuale adempimento degli obblighi informativi e contrattuali previsti, nonché delle previsioni in tema di valutazione di adeguatezza. Pertanto,

conclusivamente, il Ricorrente adisce l'ACF chiedendo la restituzione del capitale investito (€ 9.375,00).

2. L'Intermediario ha resistito al ricorso eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che l'unico soggetto che ha percepito il corrispettivo dell'investimento di cui ora si duole il Ricorrente sarebbe da individuare nell'allora Banca Capogruppo in qualità di emittente, sostenendo di aver svolto un ruolo di mera intermediazione ai fini dell'esecuzione dell'operazione di cui trattasi, con l'effetto che sarebbe riconducibile nell'ambito delle sue responsabilità solo un'eventuale violazione degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore. A questo riguardo e per quanto afferisce al comportamento tenuto in fase di commercializzazione del prodotto finanziario *de quo*, l'Intermediario si difende sostenendo che le affermazioni del Ricorrente sarebbero “*mere asserzioni sfornite del benché minimo supporto probatorio*”, respingendo così ogni addebito. Pertanto, conclusivamente, l'Intermediario chiede il rigetto integrale delle istanze formulate nel ricorso in quanto inammissibili nonché infondate e, inoltre, che sia ricondotta la controversia solo nell'ambito della sfera giuridica e conseguenti responsabilità dell'allora Banca Controllante.

3. Il Ricorrente, in replica alle deduzioni di controparte, ribadisce, in buona sostanza, quanto affermato in sede di ricorso, aggiungendo con riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva addotta da controparte che, facendo questi parte dello stesso gruppo dell'emittente i titoli in contestazione ed agendo pertanto in una situazione di conflitto di interessi, l'odierno Resistente si sarebbe reso parimenti responsabile della violazione degli obblighi informativi e contrattuali imposti dalla normativa di riferimento, *ex art. 94 T.U.F.*

4. Alla formulazione delle deduzioni finali di parte Resistente ha provveduto, in qualità di “Intermediario interveniente”, la Banca che, in pendenza del presente procedimento, si è fatta acquirente della partecipazione di controllo dell'Intermediario odierno Resistente, *ex d.l. n. 99/2017*, per eccepire la sopravvenuta inammissibilità del ricorso nei confronti dell'Intermediario odierno resistente in quanto eventuali debiti accertati in relazione alle operazioni di commercializzazione di cui trattasi sarebbero da imputarsi alla sola Capogruppo emittente i titoli al tempo dei fatti, ai sensi del d. l. n. 99/2017.

DIRITTO

1. Anzitutto va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Intermediario sia per il fatto di aver egli svolto, nel caso di specie, solo un ruolo di "mera intermediazione", sia avendo riguardo alla domanda di tipo restitutorio formulata da controparte, in quanto tale asseritamente al di fuori del perimetro delle competenze dell'ACF.

Sul primo punto, questo Collegio ha già avuto modo di affermare, pronunciandosi su fattispecie analoghe, che pur "*non essendo questo Collegio competente a pronunciarsi sulla domanda ... fondata sull'allegazione di una responsabilità per carenze informative del prospetto ex art. 94 TUF... resta ferma la sua competenza in merito alla domanda ... fondata sull'allegazione di una violazione delle regole di correttezza e trasparenza nella prestazione di un servizio di investimento ex art. 21 ss. TUF*" (v., *ex multis*, decisione n. 174 del 10 gennaio 2018), il che è, a ben vedere, il contenuto delle doglianze di parte ricorrente.

Con riguardo al secondo punto - al di là del mero dato formale e letterale su cui si incentra l'eccezione del Resistente e non essendo necessario, per la soluzione dell'odierna controversia, sottoporre a verificare l'ambito delle competenze e dei poteri decisorii di questo Collegio e, dunque, della possibilità per esso di rilevare, anche solo in via incidentale, cause di invalidità di pattuizioni contrattuali, facendone da ciò conseguire decisioni - quel che, in buona sostanza, la domanda del Ricorrente ingloba è la richiesta di vedersi riconosciuto, in questa sede, il diritto ad essere ristorato del danno che egli ritiene aver subito per effetto delle violazioni del quadro normativo di riferimento addebitate all'Intermediario, dunque una domanda avente natura sostanzialmente risarcitoria, il che non è dubbio rientri nell'ambito della prerogative di questo Arbitro.

Infine, quanto all'adombrata sopravvenuta causa di carenza di legittimazione passiva del medesimo Intermediario, per effetto del varo del d.l. n. 99/2017, trattasi di questione affrontata da questo Collegio oramai in svariati casi analoghi, restando fermo sul punto quanto si è già avuto modo di affermare, nel senso che "*è vero che il d.l. n. 99/2017 si preoccupa di disciplinare l'avvio e lo svolgimento della*

liquidazione coatta amministrativa di due banche, una delle quali è appunto quella che all'epoca dei fatti controllava il resistente, in deroga all'ordinaria disciplina della l.c.a. prevista dal TUB, e che è parimenti vero che... il decreto legge detta alcune disposizioni volte ad escludere che determinate passività che possono riguardare le due banche sottoposte alla l.c.a. ... possano gravare il soggetto (l'intermediario interveniente) che si rende acquirente delle rispettive aziende bancarie. E tuttavia, se ciò è vero, vero è anche che l'art. 3, comma 1, lett. b), del detto decreto legge testualmente delinea il perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a., senza estenderlo a ricomprendere anche quelle delle loro controllate ... Né, d'altra parte, sembra al Collegio che si possa provare a prospettare un'interpretazione estensiva della norma de qua. Oltre a non essere autorizzata dal suo tenore letterale, un'eventuale interpretazione della norma nel senso prospettato dall'intermediario interveniente sarebbe francamente eversiva del sistema ... in quanto essa nella sostanza postulerebbe che il decreto legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso) che gravava sul resistente in favore della banca che all'epoca dei fatti la controllava, in contrasto così con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore. In conclusione sembra al Collegio che la disciplina del d.l. 99/2017 non possa essere in alcun modo letta come volta a esonerare il resistente da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni della allora capogruppo, e che al più tale disciplina possa semmai far sorgere un domani – ove il resistente fosse dichiarato responsabile e tenuto a risarcire i propri clienti – i presupposti affinché l'intermediario interveniente possa rivalersi nei confronti della l.c.a.” (v., ex multis, decisioni n. 107 del 16 novembre 2017; n. 111 e 112 del 16 in pari data; n. 163 del 20 dicembre 2017).

2. Risolte in questi termini le questioni preliminari sollevate e andando al merito dei fatti oggetto di controversia, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

Esaminata la documentazione in atti, quel che ne emerge è che la condotta posta in essere dall'Intermediario, nel caso di specie, non può ritenersi affatto aderente agli obblighi di condotta previsti della normativa in materia di servizi di investimento,

non avendo egli fornito evidenze di aver assolto gli obblighi informativi cui è tenuto in modo concreto e finalistico, e non già meramente formale, come va invece qualificata la (mera) dichiarazione resa dal cliente di “*aver preso visione*” ovvero di “*aver ricevuto l’informativa sui rischi dell’investimento*”. (v., in tal senso e più ampiamente, decisioni n. 11 del 7 luglio 2017; n. 34 del 3 agosto 2017; n. 155 del 20 dicembre 2017).

La documentazione a cui fa riferimento, in senso esimente, l’odierno Resistente si sostanzia, infatti, in atti e dichiarazioni che non esauriscono l’intera gamma dei doveri, anzitutto informativi, posti in capo a chi professionalmente presta servizi d’investimento a favore della propria clientela, il primo e fondante dei quali è da individuarsi nell’obbligo di servire al meglio l’interesse di ciascun cliente “*adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche ... del cliente investitore*”. (v., tra le tante, decisioni n. 34 del 3 agosto 2017; n. 111 del 16 novembre 2017; n. 147 del 14 dicembre 2017).

Più nello specifico e soprattutto, va rilevato che non risulta essere stata messa a disposizione dell’odierno Ricorrente, all’atto dell’investimento, alcuna informativa sulla natura illiquida dei titoli di che trattasi, ai sensi della comunicazione Consob del marzo 2009, con il che il cliente è stato privato di un’informazione fondamentale per poter addivenire ad una consapevole scelta d’investimento, finendo per inquinare anche la fondatezza del giudizio di adeguatezza a cui l’Intermediario è pervenuto in sede di prestazione del servizio di consulenza, senza neanche opportunamente considerare che in precedenza il Ricorrente aveva posto in essere solo investimenti di natura obbligazionaria, in gran parte aventi ad oggetto proprio titoli emessi dall’Intermediario stesso.

Così valutati i fatti occorsi, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per l’accoglimento del ricorso, quantificando il danno occorso in un importo pari alla somma investita e, dunque, a pari a € 9.375,00 oltre alla rivalutazione monetaria per € 140,63 e interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento, la somma di € 9.515,63, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre ad interessi dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi